



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-

Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. /2017 R.G.L., avente ad oggetto: pensione cd.
"opzione donna" e ripetizione indebito, promossa

da

, rappresentata e difesa dall'Avv. BALESTRO SILVIA
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, per delega in atti

ricorrente

contro

I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del
Presidente *pro tempore*, difeso e rappresentato dall'Avv. GUERRA GRAZIA per
procura generale alle liti del 23.7.2015 per Notaio dott. Castellini di Roma ed
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Varese, via Volta, n. 3

resistente

Conclusioni delle parti: come in atti.



Fatto e diritto

Con ricorso telematico ex art. 442 c.p.c. iscritto a ruolo generale il 21.3.2017, la ricorrente ha esposto di avere presentato, il 29.11.2012, domanda di pensione con il beneficio della cd. "opzione donna" di cui all'art. 1, 9° comma, della legge n. 243/2004, presentando i requisiti previsti di *"trentacinque anni di contribuzione e cinquantasette anni ... di età"*; di aver visto liquidata in via provvisoria e poi definitiva la suddetta prestazione pensionistica (doc. nn. 2 e 3 fasc. ricorrente); di avere ricevuto comunicazione del 4.6.2015 di rettifica della pensione, ricalcolata con il sistema retributivo/misto secondo le norme di carattere generale, con indicazione di un'eccedenza di 7.210,60 euro (doc. nn. 4 e 5 fasc. ricorrente).

Ha, pertanto, chiesto dichiararsi il proprio diritto ad ottenere il trattamento pensionistico di anzianità con calcolo previsto dall'art. 1, 9° comma, della legge n. 243/2004, come liquidato con provvedimento del 25.10.2013, con conseguente irripetibilità dell'importo di 7.210,60 euro, per illegittimità del provvedimento del 4.3.2016, e condanna dell'Inps alla restituzione dell'importo trattenuto.

L'Inps si è costituito in giudizio e ha eccepito la non spettanza della cd. "opzione donna" alla ricorrente, quale regime cd. sperimentale previsto per le sole lavoratrici in possesso dei requisiti previsti dalla legge e non aventi i requisiti per la pensione di anzianità con le regole attuali, al fine di agevolare l'uscita delle donne dal modo lavorativo prima del raggiungimento delle attuali regole in materia di età anagrafica e contributiva.

Dato atto dell'impossibilità di conciliazione della causa, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo.

La domanda è fondata.



La ricorrente ha chiesto ed ottenuto in via definitiva la pensione con la cd. "opzione donna" di cui all'art. 1, 9° comma, della legge n. 243/2004 che prevede che *"In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione"*.

Alla data del 31.12.2012, la ricorrente era in possesso di tutti i requisiti previsti da tale normativa, avendo maturato 2120 settimane di contribuzione, pari a oltre 40 anni, ed avendo compiuto 59 anni, essendo nata il 5.6.1953.

La stessa ha diritto a mantenere il trattamento pensionistico di cui all'art. 1, 9° comma, della legge n. 243/2004, come liquidato in via definitiva con provvedimento del 25.10.2013, avendo optato *"per una liquidazione del trattamento"* pensionistico *"secondo le regole di calcolo del sistema contributivo"*, indipendentemente dal fatto di essere in possesso anche dei requisiti per la pensione di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema retributivo, avendo optato per una prerogativa riservata dalla legge alle dipendenti donna in possesso di determinati requisiti che la ricorrente possedeva, non subordinati, in alcun modo, all'assenza di altri requisiti, quali quelli previsti per l'accesso alla pensione di anzianità con le regole ordinarie del sistema retributivo.

L'art. 1, 9° comma, della legge n. 243/2004 non indica alcuna finalità della norma (quale quella di agevolare l'uscita delle donne dal modo lavorativo prima



del raggiungimento delle regole del regime ordinario), e non limita, in alcun modo, l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità di cui all'"opzione donna", né alle lavoratrici dipendenti che non abbiano maturato i requisiti del regime ordinario, né alle lavoratrici che, con l'"opzione donna" maturano una pensione di importo maggiore rispetto a quella che avrebbero percepito con il regime ordinario (circostanza valutabile nell'ambito della "via sperimentale" della possibilità che è stata, appunto, limitata nel tempo).

Deve essere, di conseguenza, dichiarata l'illegittimità del provvedimento dell'Inps del 4.3.2016, intervenuto dopo anni dalla definitività dalla trasformazione della pensione da provvisoria a definitiva, avendo la ricorrente diritto al mantenimento del trattamento pensionistico liquidato in via definitiva ai sensi dell'art. 1, 9° comma, della legge n. 243/2004, avendo optato per *"una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo"*, essendo in possesso dei requisiti contribuiti e di età.

Per l'effetto, l'Inps va condannato alla restituzione alla ricorrente della somma trattenuta di 7.210,60 euro, come richiesta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

- dichiara il diritto della ricorrente a mantenere il trattamento pensionistico di cui all'art. 1, 9° comma, della legge n. 243/2004, come liquidato in via definitiva con provvedimento del 25.10.2013;
- dichiara l'illegittimità del provvedimento dell'Inps del 4.3.2016 e, per l'effetto,
- condanna l'Inps alla restituzione alla ricorrente della somma trattenuta di 7.210,60 euro;



- condanna l'Inps a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessive euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore antistatario;
- fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Busto Arsizio, 22 gennaio 2018

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa

